



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile

Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 71047 dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2023 vertente

tra

[REDACTED], elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, via **[REDACTED]**, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. **[REDACTED]**, giusta procura in calce all'atto di citazione

- attore

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**, **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** difesa e rappresentata dall'avv. **[REDACTED]** giusta delega versata in atti;

- convenuta

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**, **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **[REDACTED]**, **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta

[REDACTED], in persona del l.r.p.t.,



elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]
[redacted]; difesa e rappresentata dall'avv. [redacted], giusta procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta;

- **convenuta**

[redacted], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in
Roma, via Antonio Bosio n. 2 presso lo studio dell'avv. Massimo Luconi, che la rappresenta e
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **convenuta**

[redacted], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in [redacted],
[redacted] presso lo studio degli [redacted] che la difendono
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **convenuta**

[redacted], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende giusta
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- **Intervenuta ex art. 111 c.p.c.**

(materia: contratti bancari – risarcimento danni)

Conclusioni delle parti:

Per l'attore: "Nel merito

- *Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità degli Istituti di Credito meglio indicati in premessa, e conseguentemente condannarli al risarcimento in favore dell'attore dei danni patrimoniali provocati dall'illegittimo comportamento delle stesse banche, che possono essere quantificati nella misura di € 24.906.126,00 (ventiquattromilioninovecentoseimilacentoveventisei/00) pari alla sommatoria delle garanzie escusse.*
- *In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità dei suddetti Istituti per violazione del principio di buona fede e concessione abusiva del credito e conseguentemente, condannare gli Istituti di Credito meglio indicati in premessa al risarcimento del danno pari alla somma escussa, di € 24.906.126,00 (ventiquattromilioninovecentoseimilacentoveventisei/00), o a quella somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa.*



- *Sempre per l'effetto, condannare le banche, in persona dei legali rapp.ti p.t., al risarcimento in favore dell'attore dei danni non patrimoniali da quantificarsi e liquidarsi a cura dell'adito Tribunale, in via equitativa.*

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

[Redacted]:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE

- *Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 3 e co. 4, c.p.c.;*
- *Dichiararsi la carenza di legittimazione attiva nonché dell'interesse ad agire dell'Attore, per le ragioni sopra esposte;*
- *Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di [Redacted] con riferimento alla asserita mancata "sorveglianza" nei confronti della Amministrazione Straordinaria nonché rispetto alla domanda giudiziale fondata sulla "revoca brutale del credito";*
- *E, in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa avanzata già dall'anno 2009 o, in via subordinata, a qualsiasi avvenimento antecedente al 22.11.2013;*

NEL MERITO:

- *Rigettare ogni pretesa risarcitoria avanzata, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;*
- *In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale avversaria, pronunciarsi sulla graduazione delle colpe di ciascuna delle Banche Convenute;*
- *Con vittoria di spese e competenze di lite".*

[Redacted]:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

- *in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda;*
- *ancora in via pregiudiziale, accertare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. e previa separazione della domanda avanzata nei confronti di [Redacted] disporre la cancellazione della causa dal ruolo;*
- *in via pregiudiziale subordinata, per i motivi in narrativa, previa separazione della domanda avanzata nei confronti di [Redacted] disporre la riunione della presente*



causa al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 81107/2014, Sez. XVI civ.

- ex Sez. III civ -, G.I. dott.ssa [REDACTED]

- in via pregiudiziale ulteriormente subordinata, previa separazione della domanda avanzata nei confronti di [REDACTED], disporre la sospensione della presente causa sino alla conclusione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, R.G. n. 81107/2014, Sez. XVI civ. - ex Sez. III civ -, G.I. dott.ssa [REDACTED]
- in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione intentata dal Prof. [REDACTED]
- sempre in via preliminare- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del [REDACTED]
- nel merito, per quanto di ragione, rigettare ogni domanda proposta in quanto inammissibile, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto oltre che non provata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di risarcimento danni, rideterminare il quantum dovuto in misura non superiore a quanto dovuto dal Prof. [REDACTED] all'esito del giudizio di opposizione a D.I. RG n. 81107/2014;
- compensare l'eventuale somma a cui la Banca dovesse essere condannata all'esito del presente giudizio con il controcredito certo, liquido ed esigibile di Euro 975.000,00 vantato da [REDACTED] in forza del D.I. n. 22874/2014 o comunque della somma accertata all'esito giudizio di opposizione al citato D.I. RG n. 81107/2014;
- In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Per la [REDACTED]

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione intentata dal Prof. [REDACTED];
- -sempre in via preliminare- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Prof. [REDACTED]
- nel merito, per quanto di ragione, rigettare ogni domanda proposta in quanto inammissibile, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto oltre che non provata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di risarcimento danni, rideterminare il quantum dovuto in misura non superiore a quanto dovuto dal Prof. [REDACTED] che all'esito del giudizio di opposizione a D.I. RG n. 81107/2014 risulta essere €



506.019,20 oltre interessi.

- compensare l'eventuale somma a cui la Banca dovesse essere condannata all'esito del presente giudizio con il controcredito certo, liquido ed esigibile vantato da [REDACTED] - Cessione Crediti s.p.a. (cessionaria di [REDACTED] Banca Sella);
- In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite".

[REDACTED]

Piaccia al Tribunale Ecc.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso:

- in via preliminare, dichiarare improcedibili le domande avversarie, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione reintrodotta con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013;
- nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto - anche considerate le eccezioni circa il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] a conoscere delle domande attrici ed il difetto di legittimazione attiva del prof. [REDACTED] - oltre che non provate e comunque prescritte;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.

[REDACTED]

voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis:

- § In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire di parte attrice, il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED], la litispendenza e/o continenza e/o connessione di cause ex artt. 39 e 40 c.p.c. e/o la violazione del principio del ne bis in idem stante la presenza di un giudicato tra le parti e/o la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione e delle domande proposte dal Prof. [REDACTED] o comunque, in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni e dei diritti fatti valere dallo stesso, con ogni conseguente statuizione di legge;
- §§ Nel merito, respingere le domande di parte attrice avanzate nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] in quanto prescritte e comunque infondate in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione di legge e con esclusione di qualsivoglia obbligazione solidale ex art. 2055 c.c. della [REDACTED] nella non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità degli altri istituti di



credito, dando luogo a singole condanne in proporzione delle rispettive eventuali responsabilità".

Per [REDACTED]: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- *dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi e per gli effetti degli artt. 163, comma 3°, n. 4 art. 164 c.p.c.;*
- *dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010;*
- *dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del Prof. [REDACTED] per le ragioni esposte in narrativa;*
- *dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie, in quanto già proposte in altro giudizio o, in subordine, previa separazione della domanda formulata nei confronti della [REDACTED], disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio recante R.G. n. 31895/2014, pendente dinanzi alla Sezione 9° Civile, G.U. [REDACTED];*
- *dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dal Prof. [REDACTED] in quanto definitivamente prescritte.*
- *In via principale:*
- *rigettare tutte le domande spiegate dall'attore, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;*
- *con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.*

Per Unicredit s.p.a.: "Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

- *in via pregiudiziale, , accertare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. e previa separazione della domanda avanzata nei confronti di [REDACTED], disporre la cancellazione della causa dal ruolo;*
- *in via pregiudiziale subordinata, per i motivi in narrativa, previa separazione della domanda avanzata nei confronti di [REDACTED], disporre la riunione della presente causa al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, 39228/2016, Sez. sedicesima civ. - ex Sez. terza civ. -, G.I. dott.ssa [REDACTED];*
- *in via pregiudiziale ulteriormente subordinata, previa separazione della domanda*



avanzata nei confronti di UniCredit S.p.a., disporre la sospensione della presente causa sino alla conclusione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, 39228/2016, Sez. sedicesima civ. - ex Sez. terza civ -, G.I. dott.ssa [REDACTED]

- *nel merito, per quanto di ragione, rigettare ogni domanda proposta in quanto inammissibile, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto oltre che non provata;*
- *nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di risarcimento danni, rideterminare il quantum dovuto in misura non superiore a quanto dovuto dal prof. [REDACTED] all'esito del giudizio di opposizione a D.I. RG n. 39228/2016;*
- *compensare l'eventuale somma a cui la Banca dovesse essere condannata all'esito del presente giudizio con il controcredito certo, liquido ed esigibile di Euro 9.424.018,57 vantato dall'UniCredit in forza del D.I. n. 15409/2016 o comunque della somma accertata all'esito giudizio di opposizione al citato D.I. RG n. 39228/2016;*

In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite".

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] citava in giudizio le odierne convenute chiedendo la condanna di queste ultime, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti come conseguenza diretta dell'abusiva concessione del credito in favore della [REDACTED], società della quale il [REDACTED] si era costituito fideiussore.

A fondamento della domanda l'attore deduceva:

- che la società [REDACTED] avrebbe aperto linee di credito e/o ottenuto mutui dagli istituti di credito convenuti al fine di coprire preesistenti debiti verso il ceto bancario;
- che, in ragione dell'emersione di una grave crisi di liquidità, determinata anche dalla revoca degli affidamenti, la società si sarebbe vista costretta a chiedere al Tribunale di Roma l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- che, successivamente, il Tribunale avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza di detta società;
- che nell'ambito della procedura concorsuale il Commissario Giudiziale avrebbe venduto ad un prezzo esageratamente basso il compendio aziendale di proprietà della società, ricavando da detta vendita un importo significativamente inferiore all'ammontare dei debiti assunti dalla [REDACTED] nei confronti del ceto bancario;
- che, avendo esso attore garantito personalmente i debiti assunti dalla [REDACTED] lo stesso sarebbe stato destinatario di azioni di recupero da parte degli istituti bancari



convenuti;

- che, tuttavia, detto evento pregiudizievole sarebbe imputabile ad una grave violazione dei doveri di buona fede gravanti sugli istituti convenuti, avendo questi ultimi elargito abusivamente credito alla società [REDACTED] nonostante la manifesta incapacità di quest'ultima di fare fronte alle proprie obbligazioni;
- che, in buona sostanza, i convenuti, confidando nelle garanzie prestate dalla debitrice e dallo stesso [REDACTED], avrebbero omesso di rilevare la strutturale incapacità della prima di far fronte alle obbligazioni assunte, in tal modo arrecando un danno di duplice natura, sia nei confronti del cliente sia delle imprese concorrenti e dei creditori;
- che, in particolare, le conseguenze pregiudizievoli patite dalla [REDACTED] sarebbero consistite nell'espansione e nell'aggravamento della propria situazione debitoria; mentre le imprese concorrenti ed i terzi creditori sarebbero stati indotti a riporre un infondato affidamento circa la favorevole situazione finanziaria della società;
- che detto danno si sarebbe riverberato anche su di esso attore, il quale sarebbe stato costretto a sostenere in prima persona, nella veste di fideiussore, gli effetti del dissesto determinato dall'abusiva concessione del credito da parte delle convenute;
- che, pertanto, lo stesso sarebbe titolare del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, i primi da liquidarsi in € 24.906.126,00 mentre i secondi in via equitativa.

Le convenute si costituivano formulando eccezioni in parte sovrapponibili.

In particolare:

- la [REDACTED] eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, ricadendo nel circondario del Tribunale di Velletri sia la sede della convenuta, sia il luogo in cui sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita l'obbligazione;
- [REDACTED], eccepivano la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*;
- [REDACTED] e la [REDACTED] eccepivano la sopravvenuta prescrizione del credito azionato, risalendo la condotta asseritamente lesiva - ovvero l'abusiva concessione del credito - ad oltre dieci anni prima dell'introduzione del



giudizio;

- ~~Creant Agente di Credito~~ eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attore, in ragione della capienza del patrimonio della debitrice principale rispetto alle obbligazioni assistite da ipoteca di grado maggiore.

Inoltre, ~~la~~ banca sollevava l'eccezione di litispendenza, avendo il ~~tribunale~~ introdotto il presente giudizio in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n.r.g. 81107/2014) notificatogli dalla stessa ~~Creant~~ per il medesimo credito che, in questa sede, viene dedotto a fondamento della domanda risarcitoria. In via subordinata, chiedeva disporsi la riunione dei due giudizi o la sospensione della presente controversia.

Analoga eccezione veniva sollevata dalla ~~Creant Agente di Credito~~ in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al n.r.g. 1810/2014 dinanzi al Tribunale di Velletri.

La ~~Creant~~ sollevava eccezione di litispendenza in relazione al giudizio iscritto al n.r.g. 39228/2016, avente ad oggetto l'opposizione a d.i. proposta dall'attore nei confronti di detto istituto di credito, avendo in quella sede il ~~tribunale~~ speso, a fondamento della propria opposizione, argomentazioni in parte sovrapponibili con quelle dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio. In subordine chiedeva disporsi la sospensione del presente giudizio.

La ~~Creant~~, dal canto suo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, allegando di essersi limitata ad acquistare il credito originariamente vantato dalla ~~Creant~~ (e garantito dal ~~tribunale~~) senza mai avere assunto la posizione di successore a titolo universale della cedente nell'intero rapporto. Inoltre, eccepiva che le doglianze di cui al presente giudizio avrebbero dovuto essere sollevate dal ~~tribunale~~ nell'ambito del diverso giudizio iscritto al n.r.g. 17871/2018, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo da questi proposta in relazione al rapporto da cui sarebbe scaturito il danno lamentato nel presente giudizio.

La sola ~~Creant~~ chiedeva poi disporsi la condanna dell'attore al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Infine, quanto al merito, tutte le convenute chiedevano disporsi il rigetto della domanda di parte attrice.

La causa veniva istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, attesa la natura documentale della controversia.

Pendente il giudizio, la ~~Creant~~ proponeva atto di intervento ex art. 111 c.p.c., dichiarando di essere subentrata a ~~Creant~~ nel rapporto obbligatorio da cui sarebbe



sorto il diritto al risarcimento del danno domandato dall'odierno attore.

Le domande di parte attrice vanno rigettate per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla sola ~~_____~~ vanno condivise le argomentazioni spese dall'attore in sede di prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c., nella parte in cui si rileva che a norma dell'art. 33 c.p.c. *"le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo"*.

Orbene, pur nella consapevolezza che nel presente giudizio l'attore ha formulato più domande, autonome e scindibili, nei confronti di diversi convenuti, a loro volta fondate su titoli differenti, va in ogni caso osservato che dette domande presentano evidenti profili di connessione oggettiva, nella parte in cui si chiede di accertare il medesimo presupposto di fatto su cui si fonda la pretesa risarcitoria: ossia lo stato di insolvenza in cui si sarebbe trovata la ~~_____~~ al momento dell'elargizione del credito, in ragione del quale andrebbe ritenuta abusiva – e dunque foriera di responsabilità extracontrattuale – la condotta degli istituti di credito citati.

Dalle considerazioni che precedono, dunque, può radicarsi la competenza del Tribunale di Roma, quantomeno ai sensi dell'art. 33 c.p.c..

Del pari, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, avendo l'attore puntualmente allegato in che termini si sarebbe prodotto il danno lamentato.

A tal riguardo, osserva il Tribunale che la domanda di parte attrice, benché infondata nel merito, è formulata in termini adeguatamente dettagliati, avendo il ~~_____~~ dedotto, in buona sostanza, di aver dovuto sostenere, in qualità di fideiussore, le conseguenze pregiudizievoli derivanti da un'abusiva concessione del credito in favore della ~~_____~~. D'altronde, tutti i convenuti, ivi compresi quelli che hanno sollevato detta eccezione, hanno poi puntualmente preso posizione sul merito delle questioni di fatto e di diritto allegate dall'attore, dando così prova, seppur indirettamente, di aver puntualmente compreso i termini essenziali del presente giudizio.

Venendo all'esame del merito, la domanda va respinta.



In termini generali va premesso che per abusiva concessione del credito deve intendersi

"l'erogazione del credito effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi" (Cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021).

In presenza di siffatta condotta, la giurisprudenza ormai consolidata afferma, in primo luogo, l'esistenza di una responsabilità degli istituti bancari per il pregiudizio arrecato alla società ovvero al ceto creditorio, globalmente considerato.

In particolare, in una prospettiva di tutela del patrimonio della società, si è affermato in giurisprudenza che la concessione abusiva del credito espone la banca ad una *"responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato; mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso. In entrambi i casi, vuoi che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici, vuoi che si realizzi nella violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., si tratta di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente"*. (cfr. Cass. Civ. sez. I, 30/06/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 30/06/2021), n.18610).

A tal riguardo è stato poi aggiunto che *"al curatore spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti creditori beneficeranno [...]. In definitiva, è pur vero che il curatore non è legittimato all'azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore per l'abusiva concessione del credito quale strumento di reintegrazione del suo patrimonio singolo, ove quest'ultimo dovrà dimostrare lo specifico pregiudizio a seconda della relazione contrattuale intrattenuta con il debitore fallito, e ciò con specifico riguardo al diritto leso a potersi determinare ad agire in autotutela, oppure ad entrare in contatto con contraenti affidabili - posto che la concessione del credito bancario lo abbia indotto, ove creditore anteriore, a non esercitare i rimedi predisposti dall'ordinamento a tutela del credito, e, ove creditore successivo a quella concessione, a contrattare con soggetto col quale altrimenti non avrebbe contrattato - in quanto si tratta di diritto soggettivo afferente la sfera giuridica di ciascun creditore. E, tuttavia, la situazione muta, ove si prospetti un'azione a vantaggio di tutti i creditori indistintamente, perchè recuperatoria in favore dell'intero ceto creditorio di quanto sia andato perduto, a causa dell'indebito finanziamento, del patrimonio sociale, atteso che il fallimento persegue, appunto, l'obiettivo del*



miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio. Si tratta di un danno al patrimonio dell'impresa, con la conseguente diminuita garanzia patrimoniale della stessa, ai sensi dell'art. 2740 c.c., scaturita dalla concessione abusiva del credito, che abbia permesso alla stessa di rimanere immeritatamente sul mercato, continuando la propria attività ed aumentando il dissesto, donde il danno riflesso a tutti i creditori. [...] In tal modo, nell'agire per il ristoro contro il finanziatore, il curatore tutela sia la società, sia la massa creditoria dalla diminuzione patrimoniale medesima".

Ciò premesso, va tuttavia rilevato che l'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di far valere un diverso danno, asseritamente patito in qualità di fideiussore, quale conseguenza dell'aggravamento del dissesto, a sua volta determinato, o quantomeno aggravato, dalla condotta illecita tenuta dagli istituti di credito convenuti.

Trattasi, in buona sostanza, di un'azione individuale tesa ad ottenere, non la reintegrazione del patrimonio sociale, quanto piuttosto il ristoro di un pregiudizio patito dal ~~defunto~~ personalmente e in via diretta, quale soggetto terzo rispetto alla società finanziata.

Il ~~defunto~~, dunque, agisce come fideiussore della società e, dunque, terzo rispetto ad essa.

Tuttavia, si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza che *"in materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca che finanzi un'impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, nei limiti in cui questi ultimi in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa"* (cfr. ex multis, Trib. Palermo Sez. spec. Impresa, 10/08/2021, n.3308).

Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie, atteso che il ~~defunto~~, rivestendo al contempo la posizione di amministratore unico e di socio all'80% della società finanziata, era necessariamente al corrente della situazione patrimoniale ed economica in cui versava la società ed aveva pertanto consapevolmente assunto il rischio – da ritenersi senz'altro elevato, ove si aderisca alla ricostruzione di parte attrice – di un aggravamento dello stato di insolvenza, asseritamente già presente al momento dell'elargizione del credito.

Pertanto, richiamando ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, va osservato che *"il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione anche futura di una società a responsabilità limitata non può invocare la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito. (Cass. Civile, 15 febbraio 2016, n. 2902). In tale situazione è stato ritenuto che per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo da parte del creditore di informarsi e rendere edotto il fideiussore e dall'altro che la*



qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti. L'istituto della abusiva concessione del credito è volto alla tutela dei terzi creditori inconsapevoli ed incolpevoli e non degli obbligati, tanto più se, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, abbiano deciso liberamente di garantire la loro società per l'adempimento dei debiti presenti e futuri [...] peraltro con la consapevolezza che la concessione del mutuo chirografario sarebbe potuto essere utilizzato per estinguere pregresse esposizioni debitorie, finalità che non rende nullo il mutuo, essendo una scelta del mutuatario nel disporre delle somme ricevute a mutuo, scelta che si pone al di fuori della causa lecita del contratto (Cfr. Cass. Civ. Cassazione civile sez. I, 15/02/2016, n.2902 in motivazione).

Ciò a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, il fideiussore ricopra, al contempo, anche la posizione di amministratore unico e legale rappresentante della società finanziata.

In altri termini, nel caso di specie deve ritenersi ostativo all'accoglimento della domanda proposta dal [REDACTED] il fatto che quest'ultimo, al momento in cui aveva chiesto l'elargizione di credito ed aveva prestato una garanzia personale, nella duplice veste di amministratore unico e di socio all'80% della [REDACTED], non poteva dirsi ignaro dell'effettiva situazione economica e patrimoniale in cui versava detta società, né, dunque, poteva dirsi portatore di un incolpevole affidamento in ordine alla capacità della debitrice principale di fare fronte autonomamente alle obbligazioni nel tempo assunte.

E d'altronde, è lo stesso [REDACTED] a dedurre in citazione che la concessione abusiva del credito produce "un danno economico di duplice natura, sia nei confronti del cliente [n.d.r. la società finanziata] che delle imprese concorrenti e dei creditori" e che il danno cagionato a questi ultimi sarebbe conseguenza "dell'affidamento circa la favorevole situazione finanziaria del cliente", creata "occultando il reale stato di insolvenza" (cfr. pag. 5 della citazione).

Tuttavia, proprio per le ragioni sin qui esposte, va escluso che l'attore, rivestendo al contempo la posizione di socio di assoluta maggioranza e di amministratore unico, si fosse determinato a rilasciare garanzie sulla base di un incolpevole affidamento circa la solidità della società, a sua volta ingenerato dall'abusiva concessione del credito.

In definitiva, quand'anche si ritenesse provato che le banche convenute avevano "mantenuto in vita o prolungato artificialmente l'attività dell'impresa finanziata, ben sapendo di non correre alcun rischio di dissesto, essendo garantita da fideiussioni dei soci e dalle ipoteche" (così l'attore in citazione a pag. 15), il [REDACTED] potrebbe al più rivestire la posizione di corresponsabile per i danni arrecati al ceto creditorio nella veste di amministratore unico, non residuando, di contro, alcun margine per affermare il diritto al risarcimento del danno asseritamente patito



in qualità di fideiussore, essendo pacifica la consapevolezza, anche da parte sua, dell'effettiva condizione economica e patrimoniale in cui versava la società garantita.

Altrettanto infondata è poi la domanda di risarcimento del danno da ingiustificata revoca degli affidamenti.

Al riguardo, in primo luogo, osserva il Tribunale che l'allegazione di parte attrice è limitata ad una generica petizione di principio, che non ha trovato alcuna specificazione con la memoria ex art. 183 co.6 n.1, né riscontro sul piano probatorio, essendosi il [REDACTED] limitato ad eccepire apoditticamente che *"il dissesto di [REDACTED] è derivato, in modo preponderante, dalla errata segnalazione in Centrale Rischi da parte di [REDACTED] del finanziamento mai concesso su citato e dalla revoca immediata di tutti gli affidamenti"* (citazione pag. 15).

In secondo luogo, ancora una volta, si tratterebbe di una condotta della quale potrebbero al più dolersi la società o il ceto creditorio, oggi in persona degli organi della procedura, ma non anche lo stesso [REDACTED] personalmente, non avendo quest'ultimo patito personalmente un danno diretto, quanto, al più, costituente il riflesso del depauperamento del patrimonio della società.

Alla luce delle considerazioni che precedono possono essere agevolmente superate anche le richieste di dichiarazione di litispendenza o di sospensione, formulate da alcune convenute con riferimento a giudizi pendenti dinanzi a questo tribunale ed al tribunale di Velletri, aventi ad oggetto proprio l'accertamento dei crediti da queste vantato nei confronti del [REDACTED], nella qualità di fideiussore.

Quanto alla litispendenza, pare sufficiente rilevare che nessuno di questi giudizi ha ad oggetto la medesima domanda proposta in questa sede dal [REDACTED].

Nemmeno ricorrono i presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., atteso che *"il rapporto di pregiudizialità - che comporta la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. - ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati e postula una dipendenza "tecnico-giuridica" e non meramente "logica" dall'altra controversia; occorre, cioè, che nell'altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati; quando, invece, tra le cause intercorre un'ipotesi di dipendenza per pregiudizialità logica non v'è il rischio di un conflitto di giudicati, dal momento che, ai sensi dell'art. 336 comma 2 c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza resa sulle questioni logicamente precedenti determina l'automatica caducazione della sentenza resa sulle questioni logicamente successive"* (Consiglio



di Stato sez. IV, 04/08/2020, n.4911).

Nel caso di specie, come visto, la decisione della presente controversia prescinde sia dall'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'effettiva esistenza dei crediti azionati dalle convenute nei confronti della [REDACTED] e del [REDACTED], sia dall'accertamento, sempre con forza di giudicato, della violazione della regola di buona fede da parte del ceto bancario in sede di valutazione del merito creditizio, attesa la piena consapevolezza da parte dell'attore, al momento del rilascio delle fideiussioni, dell'effettiva consistenza della situazione economica e patrimoniale della società garantita.

Il rigetto nel merito delle domande di parte attrice assorbe l'esame dell'eccezione preliminare di prescrizione del credito azionato.

Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla [REDACTED], non potendo la mera genericità delle allegazioni difensive costituire di per sé prova del fatto che la condotta processuale dell'attore sia stata mossa da dolo o colpa grave la sussistenza di dolo o colpa grave.

In definitiva, si impone il rigetto delle domande di parte attrice, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione del D.M. 55/2014. Si ritiene rispondente a giustizia liquidare dette spese in misura pari ai valori minimi, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria. Ciò in ragione, per un verso, della natura prettamente documentale della controversia e, per altro verso, dell'opportunità di parametrare dette spese all'effettivo grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:

- I. rigetta le eccezioni preliminari di rito formulate dalle convenute;
- II. rigetta le domande di parte attrice;
- III. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla [REDACTED];
- IV. condanna [REDACTED] alla rifusione in favore delle convenute [REDACTED];



Sentenza n. 16179/2023 pubbl. il 09/11/2023

RG n. 71047/2018

Repert. n. 22484/2023 del 09/11/2023

società cooperativa, ~~_____~~, delle spese di lite, da liquidarsi in € 29.073,00 ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

V. condanna ~~_____~~ alla rifusione in favore delle convenute ~~_____~~ e ~~_____~~ delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 29.073,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge

Roma, 03/11/2023

il Giudice

dott. Stefano Iannaccone

